

COMUNE DI CATTOLICA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 15 del 13/03/2012 – testo modificato con Delibera di C.C. n. 44 del 28/06/2013 – testo modificato con Delibera di C.C. n.15 del 31/03/2014 – testo modificato con Delibera di C.C. n. 24 del 18/05/2015 - – testo modificato con Delibera di C.C. n.24 del 29/03/2017 – **testo modificato con Delibera di C.C. n. del**

le modifiche al testo sono riportate in neretto

Art. 2

Istituzione e presupposto

1. L'imposta di soggiorno é istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 23/2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01 ottobre 2013, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, Legge n. 212/2000.
3. L'imposta é corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Cattolica, di cui alla legge regionale in materia di turismo, **nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del DL. 24 aprile 2017 n. 50;** fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

Art. 5

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno é determinata per persona e per pernottamento ed é graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tengono conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
- 1 bis. **In via sperimentale, l'imposta dovuta sui canoni o corrispettivi del soggiorno incassati direttamente da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici viene liquidata, in deroga alle classi tariffarie di cui al comma 1, con l'applicazione di una tariffa in misura percentuale sul costo della camera o appartamento (comprensivo di eventuale colazione, al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi) con il limite massimo di 5 euro a persona per notte di soggiorno.**
2. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge.

Art. 6

Versamenti dell'imposta

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Cattolica, **definite all'art. 2 comma 3 del presente Regolamento,** sono tenuti ad informare, in appositi spazi **nella struttura così come nella homepage del sito web,** i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni.

2. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, al termine del soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato.
3. I gestori delle strutture ricettive effettuano il versamento al Comune di Cattolica delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta al termine del loro soggiorno, entro il sedicesimo giorno successivo dalla fine di ciascun trimestre solare, con le seguenti modalità:
 - a) mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria;
 - b) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
 - c) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul Portale del Comune di Cattolica (appena saranno attivate);
 - d) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale o previste dalla normativa in materia.
4. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.

Art. 6 bis (nuovo)
Responsabile del pagamento dell'imposta

- 1. I responsabili del pagamento dell'imposta – di cui all'art. 4 comma 5 ter del D.L.50/17 - sono i soggetti che incassano direttamente i canoni o i corrispettivi del soggiorno: il gestore della struttura ricettiva di cui all'art. 2 comma 3, il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare, il soggetto che gestisce portali telematici. I responsabili del pagamento dell'imposta sono soggetti a tutti gli obblighi e responsabilità inerenti a detta qualifica.**
- 2. Il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare o gestisce portali telematici e che incassa i canoni o i corrispettivi del soggiorno, in quanto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al comma 1, è soggetto agli obblighi previsti da questo regolamento all'art. 6 e 7 (quale agente contabile).**
- 3. Il responsabile del pagamento dell'imposta di cui al comma 1 è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 10 del presente Regolamento, in caso di mancato rispetto degli adempimenti cui è soggetto.**